



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 28 Registro deliberazioni

Verbale n. 9 Sez. 4 "Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo A.T.E.M "Milano 2" determinato ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n.56433 del 18 ottobre 2011 e n.226 del 12 novembre 2011, attuativi del decreto legislativo n.164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'art.46 BIS del Decreto Legge n.159 del 1 ottobre 2007 - convertito in legge n.22 del 2007.Approvazione dello schema di convenzione Quadro,ai sensi dell'art.30 del D.LGS 18/8/00, n.267 ai fini dell'affidamento e della gestione di forma associata dello stesso."

Sessione straordinaria
Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 10 giugno 2013 alle ore 20.39 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco
e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Aiosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tiffaferrante - 22. Torraco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Foggetta, Gianvecchio,
Landucci, Nossa, Pennasi.

Sono pertanto presenti n. 19 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Marini, Montrasio, Perego, Zucchi.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

IL PRESIDENTE

Riferisce: Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: **"Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale, minimo A.TE.M. "Milano 1" determinato ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, attuativi del decreto legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'articolo 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007 - convertito in legge n. 22 del 2007. Approvazione dello schema di convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 30 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'affidamento e della gestione di forma associata dello stesso"**. La parola al relatore di Commissione Consigliere Cremonesi, prego.

CONSIGLIERE CREMONESI: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora veniamo a questa relazione molto sintetica. Allora, il giorno 5 giugno si è riunita la Commissione per l'analisi e la discussione di questa delibera tecnica, ovviamente colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti, si tratta di una convenzione per definire il bando di gara per fornitura di gas naturale. L'oggetto della delibera è: "Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale minimo A.TE.M. "Milano 1"". Poi: "Approvazione dello schema di convenzione quadro ai fini dell'affidamento e della gestione di forma associata dello stesso". Ovviamente in Commissione poi si è parlato anche del conferimento delle deleghe verso il Comune di Milano come stazione appaltante. Nella spiegazione si è definito l'A.TE.M. quindi ambiti territoriali minimi, di Milano 1, costituito dal Comune di Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Milano, Novate Milanese e Sesto San Giovanni e questo se n'è discusso ovviamente in merito alla questione dei punti di fornitura gas, la cui maggior parte sono all'interno del Comune di Milano, mentre Sesto San Giovanni ne possiede circa 39 mila e ovviamente l'importante ruolo decisionale che hanno i Comuni di Sesto San Giovanni e Milano all'interno di questo A.TE.M. in quanto hanno la maggior parte dei punti di fornitura gas. Come indicato nella delibera la normativa di regolamentazione del servizio di distribuzione del gas naturale obbliga gli Enti locali a affidare tale servizio esclusivamente mediante gara al fine di garantire maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali. Si tratta come testo di un bando gara di 12 anni e si è parlato anche degli investimenti che il futuro concessionario dovrà gestire e le attività che dovrà svolgere del Comune in questione. Sarà presente anche un comitato di monitoraggio validamente costituito e la conclusione di questo bando di gara è stimata per novembre 2013. In conclusione all'interno di questa convenzione sono ben dettagliate le condizioni economiche, i criteri di sicurezza e di qualità del servizio ma anche i piani di sviluppo degli impianti nei prossimi anni, grazie.

Entra l'Ass. Iannizzi.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Cremonesi. Dichiaro aperto il dibattito su questa delibera, prego. Visto che non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Sestesi, la Consigliera Aiosa, prego.

Entra la Consigliera Pennasi.

PRESENTI: n. 20

Entra l'Ass. Cagliani.

CONSIGLIERA AIOSA: Astenuti.

PRESIDENTE: Grazie. Andiamo direttamente al Gruppo Movimento 5 Stelle, la Consigliera Franciosi?

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Esprimiamo un voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, Consigliere Lamiranda?

CONSIGLIERE LAMIRANDA: Astenuto.

PRESIDENTE: Grazie. Italia dei Valori, Consigliere De Noia?

CONSIGLIERE DE NOIA: Favorevoli.

PRESIDENTE: Gruppo Sesto nel cuore, Consigliera Tittaferante?

CONSIGLIERA TITTAFERANTE: Ci asteniamo.

PRESIDENTE: Gruppo Partito Democratico, Consigliera Antoniolli?

CONSIGLIERA ANTONIOLLI: Favorevoli, grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Quindi mettiamo a votazione la delibera, la proposta di delibera nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato. Inizio votazione, prego.



APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO A.T.E.M " MILANO 1" DETERMINATO AI SENSI DEI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 51913 DEL 19 GENNAIO 2011, N. 56433 DEL 18 OTTOBRE 2011 E N. 226 DEL 12 NOVEMBRE 2011, ATTUATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 2000, RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS E DELL'ART. 46 *BIS* DEL DECRETO LEGGE N.159 DEL 1°OTTOBRE 2007 - CONVERTITO IN LEGGE N. 22 DEL 2007.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO STESSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Cremonesi;

Vista l'allegata relazione che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il decreto del Direttore del Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità del 31 gennaio 2013, con il quale venivano assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

Con 15 voti favorevoli, 5 astenuti (Aiosa, Di Stefano, Lamiranda, Pavan, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 20 presenti e 15 votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa le linee di indirizzo per la gestione in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale minimo A.T.E.M "Milano 1" determinato ai sensi dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011 e n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, attuativi del Decreto Legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'art. 46 *bis* del Decreto Legge n.159 del 1°ottobre 2007 - convertito in Legge n. 22 del 2007;

2) di approvare lo schema di Convenzione Quadro allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che verrà sottoscritto dal Sindaco quale legale rappresentante dei Comuni facenti parte dell'A.T.E.M "Milano 1" e precisamente dai Comuni di: Milano, Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese e Sesto San Giovanni;



3) di dare atto che la suddetta Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale a norma dell'art. 15, c. 2-bis della Legge n. 241 del 7/08/ 1990, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pena la nullità della stessa;

4) di conferire le deleghe al Comune di Milano quale stazione appaltante unica, sia per la gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio che controparte del nuovo contratto di servizio con il gestore individuato a seguito di detta procedura;

5) di dare atto che la Giunta Comunale ed i dirigenti, ciascuno in relazione alle proprie competenze e in coerenza, per questi ultimi, con l'assetto organizzativo dell'Ente, espleteranno tutte le attività finalizzate all'esecuzione degli indirizzi approvati con la presente deliberazione, nonché derivanti dal conferimento delle deleghe al Comune di Milano da parte degli altri Comuni appartenenti all'A.TE.M "Milano 1", garantendo il rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore;

6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione della spesa necessaria a coprire i costi e gli oneri relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio, nonché relativi alle attività di vigilanza e controllo del contratto di servizio, nella misura in cui gli stessi saranno rimborsati al Comune di Milano da parte del nuovo gestore;

Entra il consigliere Nossa.

PRESENTI: n. 21

Quindi, con separata votazione, avente il seguente esito: Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti (Aiosa, Di Stefano), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 21 presenti (l Conss. Franciosi, Lamiranda e Tittaferante non partecipano alla votazione) e 16 votanti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.



Prot. 582

Al Consiglio Comunale

Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo A.T.E.M. "Milano 1" determinato ai sensi dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, attuativi del Decreto Legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'art. 46 bis del Decreto Legge n.159 del 1°ottobre 2007 – convertito in Legge n. 22 del 2007.

Approvazione dello schema di Convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'affidamento e della gestione in forma associata dello stesso.

Relazione tecnica:

Premesso che:

- In data 02 febbraio 2005 è stata sottoscritta la "Convenzione modificativa di Concessione dal Comune di Sesto San Giovanni alla Società "AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A." del Servizio di Distribuzione del Gas Naturale e del Calore (Teleriscaldamento) sul Territorio Comunale" che riprende quella sottoscritta con AEM in data 9 giugno 1993 e durata trentennale.
- La distribuzione del gas naturale è un'attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia, nonché efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.
- Il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e spacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere.
- La normativa di regolamentazione del servizio di distribuzione del gas naturale, obbliga gli Enti Locali ad affidare tale servizio esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni e prevede che, al fine di garantire maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, tale gara sia bandita per "Ambiti Territoriali Minimi" (A.T.E.M.).
- In particolare con l'art.14 del D. Lgs. n. 164 del 2000, *l'attività di distribuzione di gas naturale è definita attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori ai dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;*

Responsabile del procedimento:

Ing. David Cornacchia

tel. 02 24 96 253

mail: d.cornacchia@sestosg.net

Pratica trattata da:

Ing. David Cornacchia

tel. 02 24 96 253

mail: d.cornacchia@sestosg.net

I:\0507_ATEM_DeliberaCC.doc

- In seguito con l'art. 46 bis *Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas* della Legge 222 del 2007 che convertiva il D.L. n. 159 del 2007, è specificato che la gara dovrà essere bandita per A.T.E.M. (Ambiti Territoriali Minimi) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza.
- In attuazione dell'art. 46 bis L. 222/07, sono stati emanati i provvedimenti, volti a definire le nuove regole in materia di affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale, *tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.*
- Solo con i successivi Regolamenti Attuativi, approvati di recente con i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011: "*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*" e n. 252 del 18 ottobre 2011: "*Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*" si è definito l'**A.T.E.M. "Milano1"** come ambito costituito dai comuni di: **Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni.**
- Gli ambiti territoriali minimi (A.T.E.M) sono stati identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi per l'intero sistema della distribuzione del gas naturale, tenuto conto delle specificità territoriali e tecniche degli impianti esistenti, allo scopo di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei fruitori finali del servizio.
- Il D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 (GU n. 22 del 27.01.2012) recante il "*Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio*" e in particolare l'art. 2 stabilisce che gli Enti locali demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante che per l'A.T.E.M. "Milano 1" è il Comune di Milano.
- In quest'ottica si è reso necessario avviare, congiuntamente con i Comuni d'Ambito, tutte le attività preliminari e propedeutiche alla regolamentazione dell'A.T.E.M. di riferimento, al fine di giungere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio.
- I suddetti decreti ministeriali hanno, altresì, definito regole di gara uniformi, dettando nello specifico i criteri per la valutazione delle offerte, le modalità di redazione del bando di gara, i requisiti richiesti per la partecipazione, e definendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'A.T.E.M. Milano 1 **dovrà, in particolare, essere bandita entro il 12 novembre 2013**, termine finale di scadenza dei due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza, in applicazione dell' art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007.

Rilevato che:



- Il Comune di Milano, quale Stazione appaltante dovrà, preparare e pubblicare il bando di gara, gestire la procedura ad evidenza pubblica, curando tutti gli adempimenti ad essa legati, fino alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
- Il Comune di Milano, per espressa delega che sarà conferita dai Comuni appartenenti all'A.T.E.M., dovrà, altresì, svolgere il ruolo di controparte del Contratto di Servizio, quale unico canale di comunicazione tra il nuovo gestore dell'impianto e gli Enti Locali appartenenti all'Ambito, allo scopo di realizzare una più ordinata e efficace gestione del servizio.
- in attuazione della suddetta normativa di settore, si rende, quindi, necessario regolamentare l'A.T.E.M di riferimento al fine di indire, nei tempi stabiliti, la procedura di gara per l'affidamento del servizio e procedere quindi alla gestione dello stesso;
- per espressa disposizione normativa, il processo di aggregazione dei Comuni appartenenti all'A.T.E.M. deve avvenire senza l'istituzione di nuove strutture amministrative;
- fermi restando i compiti e le responsabilità di indirizzo, di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione del gas naturale in capo a ciascun Comune, nel proprio territorio, secondo quanto disposto dall'art. 14, c. 1, D.lgs. n. 164/2000, è interesse preminente di tutti gli Enti coinvolti individuare modalità e strumenti attraverso cui gestire congiuntamente il servizio, prevedendo a tal fine, meccanismi in grado di garantire l'assunzione di decisioni condivise che tengano conto degli interessi di ogni Comune appartenente all'ambito;
- trattandosi di gestione associata di un servizio pubblico tra Enti locali, i Comuni facenti parte dell'Ambito hanno individuato, quale modalità organizzativo gestionale più adeguata alle esigenze di regolamentazione dei rapporti reciproci, la stipulazione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 del legge n. 241/1990;
- l'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone, infatti, che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- il citato articolo prevede, altresì, la facoltà per gli enti convenzionati di prevedere nelle convenzioni di cui trattasi, la costituzione di Uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Ritenuto che:

- la Convenzione dovrà essere redatta conformemente alle linee d'indirizzo desunte dalla normativa di settore per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e dovrà presentare le caratteristiche di una "Convenzione quadro" che non vincoli eccessivamente le Amministrazioni, rimandando a successivi accordi operativi la

definizione di dettaglio delle modalità operative/gestionali, nonché la ripartizione degli oneri e dei relativi rimborsi da parte del nuovo gestore, ad oggi non completamente determinabili;

- la finalità della Convenzione è la regolamentazione della gestione, in modo coordinato e in forma associata, del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale di riferimento, ivi compresa ogni attività propedeutica e strumentale all'affidamento dello stesso, alla stipulazione del relativo contratto di servizio e alla sua gestione;

Dato atto che:

- Le attività propedeutiche alla redazione del documento sono consistite in incontri atti a definire un percorso operativo condiviso presso il Comune di Milano, tra i Comuni convenzionati dell'A.T.E.M. . In tali attività si è giunti a un testo condiviso e redatto lo **"Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione gas naturale"** al fine di giungere alla definizione:
 - delle funzioni di stazione appaltante, espletata da normativa dal Comune di Milano, e di controparte *rispetto al futuro Concessionario* del Contratto di servizio;
 - delle funzioni di competenza di ciascun Comune convenzionato, sia di indirizzo che di programmazione legate alla distribuzione del gas naturale nell'ambito del proprio territorio attraverso obiettivi comuni e condivisi,;
 - delle attività di competenza dei Comuni convenzionati per predisporre la stima degli impianti sul proprio territorio, e fornire tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla predisposizione del documento guida contenente gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento delle reti di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio; dette attività sono necessariamente volte alla predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio;
 - delle funzioni del Comitato di Monitoraggio, tale organo di natura tecnica è già previsto dalla normativa di riferimento, composto da un referente per ciascun Comune, definire gli obiettivi comuni, in conformità e coerenza con gli strumenti di programmazione adottati dai singoli Enti e supportare il Comune di Milano nella funzione di vigilanza e di controllo del contratto di servizio che sarà sottoscritto con il nuovo gestore d'ambito a norma dell'art. 2 comma 5 del DM n. 226 del 12 novembre 2012;
 - il peso che ciascun Comune avrà in ambito decisorio all'interno del Comitato di Monitoraggio, attraverso un sistema di maggioranze qualificate, ponderate in relazione ai punti di erogazione del gas e mediate con l'applicazione di opportuni correttivi al fine di ampliare la rappresentatività dei Comuni di minori dimensioni;
 - il Comitato di Monitoraggio definirà anche in ambito remunerativo la disciplina nei confronti del corrispettivo corrisposto dal gestore subentrante in attuazione all'art. 8 del D.M. 226 del 12 novembre 2011 e secondo quanto esplicitato nella



Deliberazione 11 ottobre 2012 407/2012/R/GAS "Criteri per la definizione del corrispettivo UNA TANTUM per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale";

- dell'istituzione dell'Ufficio d'Ambito e delle sue funzioni per l'esecuzione delle attività operative e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, composto da personale tecnico-amministrativo dei Comuni sottoscrittori;
- dei rapporti economici e spese tra i Comuni convenzionati e degli oneri connessi alla convenzione che saranno rimborsati da parte del gestore che risulterà aggiudicatario del servizio. Disciplinando la ripartizione tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito dei rimborsi relativi alle spese e oneri connessi alla procedura di gara ed alla gestione associata del servizio, secondo i criteri dell'art 8, comma 2 e 3 del DM 226 del 12 novembre 2011, tenendo conto delle attività centralizzate d'ambito, delle attività locali in capo al singolo Comune e della quantificazione economica delle stesse.
- prevedere una durata del rapporto convenzionale corrispondente alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica, ipotizzando, in ogni caso, un' eventuale proroga del termine della Convenzione per motivate e sopraggiunte esigenze funzionali oltre che in relazione alla possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento;

Dato atto, altresì, che:

- Per il bando di gara dovrà essere esplicitata la consistenza degli impianti e il valore economico dei beni in capo all'attuale gestore. Il Comune di Sesto si è attivato in data 16 ottobre 2012 richiedendo a A2A la **consistenza** degli impianti e reti presenti nel territorio comunale al fine di poter giungere ad una valorizzazione di detti impianti. Tale consistenza è stata consegnata al Comune in data 22 gennaio 2013 e dovrà essere completata secondo quanto indicato nel Regolamento dell'AEEG, deliberato in data successiva alla richiesta del Comune con delibera del 13 dicembre 2012 che ha imposto la fornitura di ulteriori dati che A2A non sempre era in grado di fornire e che devono essere reperiti.
- Per la **valorizzazione** degli impianti al fine di garantire una omogeneità dei risultati e una economia di scala, in accordo con i Comuni che costituiranno l'A.TE.M. "Milano 1", si è valutata l'opportunità che Comune di Milano, quale capofila del processo, valuti la possibilità di un conferimento congiunto per tutti i Comuni dell'Ambito, di procedere a nominare un unico consulente. Tale incarico di supporto tecnico sarà conferita a professionisti di comprovata esperienza in materia, anche al fine di ridurre al minimo rischi di possibili contenziosi con i gestori uscenti *nonché con i partecipanti alla gara, che dovranno impegnarsi a riscattare il valore degli impianti.*
- Si è proceduto a definire l'ambito di ammissibilità dell'offerta per tale consulenza che verrà risarcita interamente dal nuovo gestore sebbene potrà essere anticipata dai Comuni stessi prima della gara. Tale spesa è stimata per il Comune di Sesto approssimativamente in € 22.550 calcolata sulla base dei 38.954 punti di erogazione (PE) presenti sul territorio comunale rispetto ai 829.176 PE per tutto l'ambito A.TE.M. Milano 1. Le spese e gli oneri che saranno sostenute dalle Amministrazioni, per lo

svolgimento delle procedure di gara e tutte le attività ad esse connesse, sono per espressa disposizione della normativa con Delib. AEEG n.407/2012 del 11 ottobre 2012, rimborsati dal gestore subentrante nella misura massima di € 600.000 di cui € 120.000 *una tantum* alla Stazione appaltante a copertura dei costi relativi alle funzioni centralizzate, e € 480.000 a copertura dei costi relativi alle funzioni in capo a ciascun Comune dell'Ambito.

- È sorta la necessità di valutare anche il **peso** che ogni Comune avrà all'interno dell'A.TE.M. relativamente al potere decisorio in ambito del Comitato di Monitoraggio. In tal senso si è valutato come definire dei valori percentuali mediati partendo dai dati relativi al numero Punti di Erogazione del gas in ambito comunale, tenendo conto che la città di Milano ha valori molto differenti dai restanti componenti dell'A.TE.M.. Si è deciso di tenere conto del dato più oggettivo (dati 2010) riferito ai punti di erogazione (P.E.) che per il Comune di Milano sono circa 710.000 contro quelli di Sesto (secondo comune per n° P.E.) che sono circa 39.000 fino ad arrivare a Baranzate che ha solo 4.783 P.E.
- In tale ottica per garantire una rilevanza che permetta ai singoli Comuni di avere un peso negli atti decisorii e di gestione è stata proposta la percentuale seguente, condivisa in riunione tenutasi il 19 dicembre 2012 presso il Comune di Milano alla presenza anche degli Amministratori dei Comuni:

• COMUNE	Peso	P.E.
• Milano	50%	710.272
• Sesto San Giovanni	16%	38.954
• Cinisello Balsamo	14%	33.663
• Corsico	7%	16.359
• Bollate	7%	15.604
• Novate Milanese	4%	9.541
• Baranzate	2%	4.783

- Il comitato di Monitoraggio sarà validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della totalità delle quote di partecipazione dei Comuni all'A.TE.M. e, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 75% delle quote di partecipazione. Le determinazioni saranno adottate con una **maggioranza qualificata del 67%**, pari ai 2/3 di tutte le quote di partecipazione dei Comuni al Comitato. Questo poiché tre Comuni (Cinisello, Bollate e Baranzate) entreranno nell'A.TE.M. successivamente, avendo proceduto ad affidare mediante gara l'affidamento della gestione della distribuzione del gas naturale, dopo l'entrata in vigore della normativa attuale) potrebbero non partecipare a tutte le riunioni del Comitato di Monitoraggio. Col metodo sopra evidenziato i quattro Comuni restanti (Corsico, Milano, Novate Milanese e Sesto San Giovanni) potranno procedere alle normali attività del Comitato.



- I Comuni dell'A.T.E.M., delegano al Comune di Milano il ruolo di stazione appaltante e individuano nel Dirigente, già indicato in precedenza dal Sindaco, il ruolo necessario per le funzioni di programmazione e gestione per il proprio territorio all'interno del Comitato di Monitoraggio.

Descrizione tecnica degli impianti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio del comune di Sesto San Giovanni.

La distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Sesto San Giovanni è realizzata a mezzo rete.

Si riportano di seguito i principali dati numerici al fine di fornire una generale visione di insieme dell'impianto relativa al territorio comunale di Sesto San Giovanni.

- n. 0 cabine di riduzione e misura;
- n. 1 impianti di riduzione intermedia (cabine di secondo salto AP/MP "Rovani");
- n. 18 gruppi di riduzione finale (cabine di rete MP/BP);
- circa 1 chilometro di rete di distribuzione in alta pressione (di cui circa 130 m feeder cabina Rovani);
- circa 27 chilometri di rete di distribuzione in media pressione;
- circa 117 chilometri di rete di distribuzione in bassa pressione;
- circa 263 chilometri di derivazioni d'utenza;
- n. 48 gruppi di riduzione d'utenza;
- circa 43.000 punti di riconsegna del gas.

Criteri per l'espletamento della gara determinati dal D.M. n. 226 del 12 /11/2011 e lo Schema Di Contratto Di Servizio

1. I criteri di gara.

Il Decreto Ministeriale n. 226 del 2011 ha individuato criteri di gara uniformi al fine di incrementare i livelli di sicurezza e certezza negli investimenti e produrre un potenziale abbassamento delle tariffe con benefici per gli utenti finali.

Il Comune di Milano, in qualità di Stazione appaltante, su delega degli altri Comuni appartenenti all'Ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara e di svolgere il ruolo di controparte del contratto di servizio, quale unico canale tra il nuovo gestore dell'impianto e gli Enti Locali appartenenti all'Ambito, allo scopo di realizzare una più ordinata e efficace gestione del servizio.

Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e' costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonché gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenenti le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'Ambito.

Il suddetto Decreto, in particolare, regola in modo specifico i criteri relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore d'Ambito, lasciando di fatto un margine minimo di intervento da parte dei Comuni dell'A.T.E.M. e della Stazione appaltante; il Decreto, infatti, disciplina:

- il bando e il disciplinare di gara;
- i requisiti per la partecipazione alla gara;
- la composizione della commissione di gara;
- le offerte anomale.

Il Decreto determina quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri, qui brevemente sintetizzati:

condizioni economiche offerte in relazione a:

- entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto;
- sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;
- metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio;
- percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 5%;
- investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito;

criteri di sicurezza e di qualità del servizio:

- nella valutazione della gara saranno considerati i livelli incrementali, rispetto agli obblighi o al livello generale, per il tempo di pronto intervento, fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza;
- il criterio relativo alla qualità del servizio che sarà considerato in sede di gara e' il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara.



piani di sviluppo degli impianti che dovranno essere redatti da ogni concorrente in sede di offerta e che saranno valutati in relazione agli aspetti, qui di seguito sintetizzati:

- adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;
- valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative, miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione; quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento;
- valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione; quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purché giustificata da analisi di costi benefici;
- innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell'offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore.

Il disciplinare di gara dovrà specificare dettagliatamente, in osservanza della vigente normativa in materia, per ciascun criterio di valutazione i sub criteri e i relativi punteggi. La determinazione di tali sub-criteri dovrà essere concordata tra tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, in relazione alle specifiche caratteristiche della rete di ciascun Comune. In tal proposito, si evidenzia che il Comitato di Monitoraggio previsto dall'art. 7 della Convenzione, composto da un referente tecnico per ciascun Comune dell'A.TE.M., è, tra l'altro, deputato a collaborare con la Stazione appaltante per l'opportuno recepimento negli atti di gara di ulteriori elementi derivanti dalle specifiche esigenze locali.

In ogni caso, qualsiasi eventuale scostamento dal bando di gara tipo e dal disciplinare tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati, dovranno essere giustificati dalla Stazione appaltante con apposita nota da inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. In particolare, si segnala che nell'ambito della definizione dei criteri di aggiudicazione delle offerte, il suddetto Decreto conferisce maggiori punteggi alle offerte che presentino condizioni economiche più favorevoli a vantaggio degli utenti finali, attribuendo, invece, minor rilievo all'offerta relativa alla quantificazione del canone di concessione a favore dell'Ente locale.

2. Oneri a carico del gestore da riconoscere all'Ente Locale.

Trattandosi di concessione di servizi, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio mentre, gli oneri dovuti dal gestore all'Ente locale concedente, a titolo di canone, secondo quanto disposto dal succitato Decreto n. 226 devono, tendenzialmente, coprire i costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito, qualora la rete sia di proprietà del Comune stesso, in Sesto San Giovanni la rete è totalmente di proprietà del gestore: A2A.

Il canone che il gestore dovrà corrispondere annualmente all'Ente concedente sarà costituito dalle diverse voci previste dall'art. 8 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011, di seguito riportate:

- il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti, che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito, la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità.
- il gestore corrisponde, altresì, annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della gara.

La stima del corrispettivo è condizionata da 3 diversi fattori:

- a) il valore del VIR (ancora da determinare)
- b) il piano di sviluppo degli investimenti nei prossimi 12 anni
- c) l'offerta del gestore aggiudicatario

Si stima che il corrispettivo medio annuo nei successivi 12 anni possa oscillare da 200 a 250 € per ogni milione di valore industriale residuo.

- il gestore è tenuto, altresì, al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza.

L'ipotesi che la gara consenta di indicare nelle linee guida interventi di risparmio energetico da proporre come nuovi investimenti a carico del gestore aggiudicatario non è praticabile in quanto gli interventi di sviluppo sono esclusivamente legati alla manutenzione e alle estensioni o potenziamenti di rete. È tuttavia previsto l'obbligo per il gestore di effettuare gli interventi di efficienza energetica come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente.

3. Il Contratto Di Servizio

I rapporti tra i Comuni appartenenti all'Ambito ed il gestore saranno regolati da apposito contratto di servizio predisposto sulla base del contratto tipo redatto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 febbraio 2013.

Il Contratto di servizio disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n.164/00, i rapporti tra delegato e gestore, ai fini dello svolgimento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni compresi nell'Ambito e definisce i principi generali e gli obblighi di servizio pubblico servizio relativi all'attività di distribuzione del gas



naturale le cui modalità di erogazione sono definite dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, in coerenza con i criteri definiti dalla legge.

Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi del Delegato, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

Secondo quanto disposto dallo schema di contratto di servizio approvato dal Ministero, nello svolgimento del servizio, il gestore persegue, pur nei limiti dell'offerta, i seguenti obiettivi generali:

- assicurare la massima diffusione del servizio nel territorio, la tempestiva distribuzione nelle zone di espansione e la conservazione degli impianti esistenti nella loro piena efficienza;
- assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità e dal Codice di rete adottato;
- promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.

Lo schema di contratto tipo si articola in una premessa e sei parti. L'articolazione del contratto tipo riflette e chiarisce la "logica" dei diversi piani di relazione che interessano il gestore nello svolgimento del servizio.

La **Parte I** contiene gli aspetti del contratto relativi alla struttura e allo svolgimento fisiologico del servizio.

L'organizzazione della Parte I riflette alcune peculiarità relative da un lato alla gradualità nel subentro delle concessioni e dall'altro al diverso regime previsto per il primo affidamento e per gli affidamenti successivi.

La **Parte II** contiene le disposizioni relative ai rapporti tra ente concedente e gestore rispetto agli interventi sulle infrastrutture e sull'uso del territorio. Il piano delle relazioni gestore-ente concedente relative agli impianti, che riguarda la proprietà e lo sviluppo delle infrastrutture e la razionale gestione del territorio comunale costituisce il nucleo fondamentale del contratto di servizio.

Le disposizioni che regolano le relazioni gestore – ente concedente, contenute nel contratto tipo sono di due tipi:

- disposizioni afferenti alle attività funzionali all'avvio dell'affidamento, consistenti nella consegna degli impianti e nel trasferimento del personale;
- disposizioni relative alle attività inerenti la fase di svolgimento del servizio, aventi a oggetto l'attuazione del Piano di Sviluppo, all'estensione e alla manutenzione degli impianti.

La **Parte III** indica la modalità di svolgimento del servizio. Tale parte riflette il piano delle relazioni gestore-utente soggette alla regolazione dell'Autorità, sulle quali il contratto di servizio non può incidere (se non nei termini di imporre al distributore – per alcune

prestazioni – standard qualitativi migliori rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione dell'Autorità).

La **Parte IV** regola, infine, le condizioni economiche del servizio che riflettono la ricca articolazione contenuta nel Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 e giustificano l'organizzazione di tali disposizioni all'interno di una parte specifica del contratto tipo ad esse dedicata. La Parte V riporta le disposizioni in materia di controlli, inadempimenti e sanzioni e, nella Parte VI sono raccolte le disposizioni finali.

Considerato che:

Si rende necessario, come previsto dall'art. 42 del D. Lgs.267/2000, giungere all'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione, al fine di potere garantire alla Stazione Appaltante i tempi necessari per l'incarico di stima degli impianti e di predisporre il Bando di Gara entro ottobre 2013 come previsto dal D.M. 252 del 18.10.2011.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 30.

Visto il Decreto Legislativo n. 164 del 2000, artt. 14 e 15.

Visto l'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito in Legge n. 222 del 29 novembre 2007, recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione del gas;

Visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011.

Si propone di:

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa le linee di indirizzo per la gestione in forma associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale minimo A.TE.M "Milano 1" determinato ai sensi dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011 e n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, attuativi del Decreto Legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'art. 46 bis del Decreto Legge n.159 del 1°ottobre 2007 – convertito in Legge n. 22 del 2007;
- di approvare lo schema di Convenzione Quadro allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che verrà sottoscritto dal Sindaco quale legale rappresentante dei Comuni facenti parte dell'A.TE.M "Milano 1" e precisamente dai Comuni di: Milano, Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese e Sesto San Giovanni;
- di dare atto che la suddetta Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale a norma dell'art. 15, c. 2-bis della Legge n. 241 del 7/08/ 1990, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pena la nullità della stessa;



- di conferire le deleghe al Comune di Milano quale stazione appaltante unica, sia per la gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio che controparte del nuovo contratto di servizio con il gestore individuato a seguito di detta procedura;
- di dare atto che la Giunta Comunale ed i dirigenti, ciascuno in relazione alle proprie competenze e in coerenza, per questi ultimi, con l'assetto organizzativo dell'Ente, espleteranno tutte le attività finalizzate all'esecuzione degli indirizzi approvati con la presente deliberazione, nonché derivanti dal conferimento delle deleghe al Comune di Milano da parte degli altri Comuni appartenenti all'A.T.E.M. "Milano 1", garantendo il rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore;
- di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione della spesa necessaria a coprire i costi e gli oneri relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio, nonché relativi alle attività di vigilanza e controllo del contratto di servizio, nella misura in cui gli stessi saranno rimborsati al Comune di Milano da parte del nuovo gestore;

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Infrastrutture
David Cornacchia

Sesto San Giovanni 09.05. 2013

Allegati: Bozza di Convenzione A.T.E.M. "MILANO 1".

Il Direttore del Settore
Carlo Nicola Casati

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE**

TRA

il Comune di Milano

E

il Comune di Baranzate

il Comune di Bollate

il Comune di Cinisello Balsamo

il Comune di Corsico

il Comune di Novate Milanese

il Comune di Sesto San Giovanni

Enti che con propri provvedimenti deliberativi aderiscono alla presente Convenzione

L'anno..... il giorno ... del mese... diin Milano, il Comune di Milano e gli altri Enti locali sopra richiamati

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del D. Lgs n. 164 del 2000 definisce la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo;
- l'art. 46 *bis* del D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007 – convertito nella Legge n. 222 del 29 novembre del 2007 s.m.i., ha previsto che *“al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali”* la

gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per “*ambiti territoriali minimi*” (ATEM) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;

- in attuazione del suddetto art. 46 *bis* sono stati, dunque, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato i 177 ATEM nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- in particolare, il D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 ha definito l' Ambito Territoriale Minimo “**Milano 1**” di cui fanno parte i seguenti Comuni:

- Milano
- Baranzate
- Bollate
- Cinisello Balsamo
- Corsico
- Novate Milanese
- Sesto San Giovanni.



PREMESSO, ALTRESI', CHE

- l'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- il citato articolo prevede, altresì, la facoltà per gli enti convenzionati di prevedere nelle convenzioni di cui trattasi, la costituzione di Uffici comuni che operano con personale

distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- il Comune di Milano, ai sensi del D.M. n. 226/2011, quale Comune capoluogo di Provincia, riveste il ruolo di Stazione appaltante per la gara d'Ambito ed avrà il compito fondamentale di predisporre tutti gli atti necessari all'individuazione del nuovo gestore, successivamente, e per espressa delega degli altri Comuni appartenenti all'Ambito, gestirà il nuovo contratto di servizio in nome e per conto di tutti i Comuni;

Il Comune di Milano dovrà, in particolare, svolgere i seguenti adempimenti:

- espletamento di ogni attività preliminare e propedeutica all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, anche attraverso il coordinamento delle attività degli altri comuni dell'A.T.E.M., procedendo alla raccolta di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara;
 - redazione del bando di gara, del disciplinare di gara, dello schema di contratto di servizio e dei relativi documenti allegati;
 - gestione della procedura ad evidenza pubblica, fino alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario e successivi adempimenti;
 - gestione, in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito, del relativo contratto, secondo quanto disciplinato nella presente Convenzione e dalla normativa vigente in materia;
- ai fini dell'indizione della gara, i Comuni appartenenti all'A.T.E.M., dovranno, altresì, porre in essere tutte le attività tecniche necessarie alla determinazione del valore dei beni, degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale localizzati sul proprio territorio, ai fini del subentro da parte del nuovo gestore, come di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
 - raccolta e analisi della documentazione in possesso dell'Ente per l'avvio della fase di valutazione di consistenza degli impianti;
 - valutazione e ricognizione completa degli impianti serventi il proprio territorio;

- gestione e definizione dei rapporti con l'attuale gestore ai fini dell'acquisizione delle necessarie informazioni sullo stato di consistenza impianti;
- definizione del valore degli impianti;
- individuazione degli interventi di ampliamento/ammodernamento della propria rete che costituiranno il contenuto della gara;

VISTE E RICHIAMATE INTEGRALMENTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Milano
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Baranzate
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bollate
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corsico
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Novate Milanese
n. _____ del _____
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni
n. _____ del _____

DATO ATTO CHE

i Consigli dei Comuni appartenenti all'Ambito, con i provvedimenti deliberativi sopra indicati, hanno, altresì, autorizzato il conferimento della delega al Comune di Milano, quale stazione appaltante, nonché quale controparte del contratto di servizio che sarà sottoscritto dal Comune di Milano medesimo, in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito, con il nuovo gestore, individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Il conferimento di tale delega sarà formalizzato con successive determinazioni dei dirigenti competenti.

In attuazione delle premesse formulate, degli accordi intercorsi e dei provvedimenti deliberativi adottati dai rispettivi organi, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

La presente Convenzione viene stipulata allo scopo di regolamentare la gestione, in modo coordinato e in forma associata, del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento, ivi compresa ogni attività propedeutica e strumentale all'affidamento dello stesso, alla stipulazione del relativo contratto di servizio e alla sua gestione.

Articolo 3

Funzioni di competenza di ciascun Comune convenzionato

Le funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività di distribuzione del gas naturale rimangono in capo a ciascun Comune nell'ambito del proprio territorio.

Al fine di garantire l'esercizio in forma associata del servizio stesso, il Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 7, definirà gli obiettivi comuni e condivisi, in conformità e coerenza con gli strumenti di programmazione adottati dai singoli Enti.

Articolo 4

Funzione di Stazione appaltante del Comune di Milano

Al Comune di Milano è attribuita dai Comuni convenzionati la delega all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante in funzione dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, l'autorizzazione ad operare, nell'ambito di tale procedura, in nome e per conto dei Comuni deleganti.

I contenuti della delega e gli obblighi che, a tal fine il Comune di Milano si assume, saranno dettagliati in apposito disciplinare, che sarà sottoscritto da parte di tutti i Comuni appartenenti all'A.T.E.M. "Milano I", analogamente a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs n. 163 del 2006.

In via esemplificativa, e non esaustiva, il Comune di Milano provvederà a:

- acquisire dai Comuni convenzionati ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
- curare la raccolta documentale, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - a. attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe;
 - b. stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato degli impianti di distribuzione del gas opportunamente suddivisi, a titolo indicativo, in terreni, opere edili, reti, impianti ecc., incluse planimetrie e dettaglio tecnico cronologico delle apparecchiature installate;
 - c. relazioni circa lo stato dei rapporti in essere tra l'amministrazione comunale e il gestore uscente;
- curare e coordinare l'esame e delle informazioni desumibili dalla documentazione in vista dell'indizione e dell'espletamento della gara di cui trattasi, anche attraverso l'apporto di qualificati consulenti esterni, assicurando la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base della gara;
- predisporre le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali e dell'impianto di ciascun Comune;
- preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'Ambito, recependo il documento guida per gli interventi di ciascun Comune con riferimento al proprio territorio, come previsto dall'art. 9 comma 6 lettera c del DM n. 226 del 12. 11. 2011 e dagli artt. 3 e 6 della presente Convezione;
- redigere il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto di servizio e i relativi documenti allegati, sulla base del bando tipo, del disciplinare di gara tipo allegati al DM n. 226 del 12 novembre 2011;
- approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, provvedere all'invio degli atti di gara all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a norma dell'art. 9, comma 2 del DM n. 226 del 12 novembre 2011 e successivamente provvedere alla pubblicazione degli stessi;

- gestire la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e i successivi adempimenti, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore anche in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito.

Articolo 5

Funzione di controparte del contratto di servizio del Comune di Milano

Al Comune di Milano è attribuita, altresì, dai Comuni convenzionati la delega all'esercizio delle funzioni di controparte del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, l'autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni deleganti.

Le modalità di attuazione della suddetta funzione, comprese le attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art.2 comma 5 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011, saranno definite sulla base degli indirizzi adottati dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 7, nell'ambito di un successivo accordo operativo adottato ai sensi dell'art. 10, della presente Convenzione, in coerenza con il contenuto degli atti di gara e dello schema di contratto di servizio.

Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Comune di Milano sarà coadiuvato dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 7, composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

In via esemplificativa e non esaustiva, il Comune di Milano dovrà provvedere, in particolare, a:

- gestire, in qualità di delegato, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati, in base alle esigenze emerse nei singoli territori comunali di riferimento;
- curare ogni altro rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.

Il Comune di Milano, quale soggetto delegato alla funzione di controparte del contratto di servizio, in caso di gravi e reiterate inadempienze dello stesso, previa determinazione assunta dalla maggioranza qualificata dei Comuni appartenenti all'ambito, come disciplinato al n. 5 dell'art. 7 della presente Convenzione, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore d'ambito.

Articolo 6

Attività di competenza dei singoli Comuni convenzionati

Ciascuno degli Comuni convenzionati si impegna a:

- predisporre la stima degli impianti serventi il proprio territorio;
- raccogliere e fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria ai fini della predisposizione degli atti di gara secondo quanto indicato nelle premesse della presente Convenzione, entro sei mesi dalla individuazione della stazione appaltante medesima;
- predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento in relazione al proprio ambito territoriale ed alla propria rete; tale documento sarà allegato al bando di gara;
- designare il proprio rappresentante all'interno del Comitato di Monitoraggio previsto dal successivo art. 7;
- individuare all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta agli altri Comuni dell'Ambito, un referente che fungerà da interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni, nonché a mettere a disposizione dell'Ufficio d'Ambito previsto dal successivo art. 8, qualora si renda necessario, proprio personale, anche eventualmente attraverso il temporaneo distacco.

Resta fermo che, nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nei Comuni appartenenti all'ambito che hanno già espletato la gara ai sensi del D. Lgs n. 164 del 2000, il nuovo gestore subentrerà solo alla scadenza naturale delle singole concessioni in essere, a meno di un'anticipata risoluzione concordata tra il gestore uscente e l'Ente locale.

Articolo 7

Comitato di Monitoraggio

La gestione della presente Convenzione è affidata ad un Comitato di Monitoraggio (di seguito "Comitato") composto da un referente responsabile di ciascun Comune convenzionato, individuato con atto scritto del Sindaco, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e tempestivamente comunicato al Comune di Milano.

Il Comitato sarà composto da sette membri, compreso il Presidente, uno per ciascun Comune convenzionato.

Il Presidente, oltre a convocare il Comitato e a redigere l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; a tal fine si avvale della collaborazione dell'Ufficio d'Ambito.

In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno degli Enti convenzionati, quest'ultimo, potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata al Comune di Milano, un proprio delegato che parteciperà in sostituzione alla seduta del Comitato.

Per il periodo necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, la Presidenza del Comitato spetta al rappresentante del Comune di Milano.

Successivamente, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore e per tutto il periodo di vigenza dello stesso, la Presidenza del Comitato è assegnata, a turno, al rappresentante di ciascun Comune.

Le modalità e i tempi di alternanza alla Presidenza del Comitato saranno determinati nel Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo numero 10.

Il Comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, con cadenza, almeno, bimestrale.

Il Comitato viene, altresì, convocato dal Presidente, su motivata richiesta di uno dei componenti.

Il Comitato svolge le seguenti attività:

1. definisce gli obiettivi comuni in conformità e coerenza con gli strumenti di programmazione adottati dai singoli Enti;
2. individua le modalità operative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'indizione della gara e per la predisposizione della relativa documentazione e, in particolare:
 - collabora con la Stazione appaltante per l'opportuno recepimento dei documenti guida relativi agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di ciascun Comune ai fini della predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto alle caratteristiche del territorio, degli impianti e del grado di metanizzazione di ciascun Comune;
 - indica alla Stazione appaltante, eventuali ulteriori linee di indirizzo per la preparazione dello schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo, predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

3. coadiuva il Comune di Milano nella funzione di vigilanza e controllo del contratto di servizio che sarà sottoscritto con il nuovo gestore d'ambito a norma dell'art. 2 comma 5 del DM n. 226 del 12 novembre 2012;
4. fornisce al Comune di Milano le opportune indicazioni per l'individuazione delle attività e delle iniziative necessarie all'esercizio della funzione delegata di vigilanza e controllo;
5. adotta gli indirizzi per la risoluzione del contratto di servizio in caso di gravi e reiterate inadempienze dello stesso da parte del gestore d'ambito;
6. indica le linee di indirizzo per la sottoscrizione degli Accordi operativi di cui all'art. 10 della presente Convenzione e, in particolare, gli indirizzi per la sottoscrizione degli Accordi operativi di cui agli articoli 4 e 11, ultimo capoverso, della presente Convenzione, relativi, rispettivamente, alla definizione delle attività di gestione e controllo del contratto di servizio ed alla determinazione delle modalità di ripartizione delle spese tra i Comuni sottoscrittori;
7. adotta gli indirizzi per l'eventuale istituzione di sedi territoriali distaccate dell'Ufficio d'Ambito di cui al successivo art. 8 della presente Convenzione;
8. individua le soluzioni per comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, secondo quanto disposto dall'art. 13 della presente Convenzione;
9. adotta gli indirizzi per le modifiche ed integrazioni della presente Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 14;
10. adotta un proprio Regolamento di funzionamento e organizzazione;
11. promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile a garantire l'esatto adempimento degli impegni derivanti dalla normativa di settore ed assunti con la presente Convenzione.

Le determinazioni del Comitato vengono assunte sulla base di percentuali ponderate in funzione delle utenze gas servite in ciascun Comune.

La quota di partecipazione al Comitato per ciascun Comune, calcolata nel rispetto del suddetto criterio, mediante l'applicazione di opportuni correttivi al fine di ampliare la rappresentatività dei Comuni di minori dimensioni, è pari a:

- Baranzate 2%
- Bollate 7%
- Cinisello Balsamo 14%

- Corsico 7%
- Milano 50%
- Novate Milanese 4%
- Sesto San Giovanni 16%

Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della totalità delle quote di partecipazione dei Comuni dell'A.TE.M. e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 75% delle quote di partecipazione.

Le determinazioni del presente articolo, sono adottate con la maggioranza qualificata del 67%, pari ai 2/3 di tutte le quote di partecipazione dei Comuni al Comitato.

Articolo 8

Ufficio d'Ambito

I Comuni convenzionati istituiscono un Ufficio d'Ambito per l'esecuzione delle attività operative e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, composto da personale tecnico - amministrativo del Comune di Milano e da personale tecnico - amministrativo degli Enti sottoscrittori; alle riunioni dell'Ufficio possono essere invitati anche altri soggetti, quali i consulenti esterni (tecnici, finanziari, legali) coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

L'Ufficio d'Ambito ha sede presso gli uffici del Comune di Milano, si riunisce, di norma, almeno ogni due settimane e svolge le attività di seguito specificate:

- informa periodicamente i rispettivi Comuni circa l'andamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione;
- supporta la stazione appaltante nell'elaborazione della documentazione di gara, in conformità agli obiettivi e alle linee guida individuate da ciascun Comune dell'Ambito;
- supporta il Comune di Milano e il Comitato di Monitoraggio nello svolgimento delle attività finalizzate alla funzione di vigilanza e controllo;
- svolge ogni ulteriore attività per l'attuazione della presente Convenzione, in base agli indirizzi e linee guida formulate dal Comitato di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Articolo 9

Sedi distaccate dell'Ufficio d'Ambito

I Comuni convenzionati, secondo gli indirizzi concordati nell'ambito del Comitato di Monitoraggio, possono costituire sul proprio territorio sedi distaccate e/o sportelli dell'Ufficio d'Ambito.

Alle sedi distaccate potranno essere assegnate attività tecnico-operative.

Ad ogni sede distaccata è preposto un referente, già componente dell'Ufficio d'Ambito di cui al precedente art.8, che dovrà garantire il coordinamento e la coerenza delle attività svolte nella sede decentrata con gli indirizzi adottati congiuntamente da tutti gli Enti convenzionati.

Articolo 10

Accordi Operativi

L'ulteriore definizione di modalità e termini per l'attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione, potrà essere dettagliata, ove necessario, mediante specifici accordi operativi, sottoscritti da ciascun Ente secondo gli indirizzi e le prescrizioni formulati dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Articolo 11

Rapporti economici e spese

Gli oneri connessi alla presente Convenzione compresi quelli relativi alle attività di funzionamento del Comitato di Monitoraggio di cui all'art 7 e dell' Ufficio d'Ambito di cui all' 8 della presente Convenzione, all' espletamento della gara d'Ambito e alla gestione e controllo del contratto di servizio, saranno rimborsati da parte del gestore che risulterà aggiudicatario del servizio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011, come segue:

- gli oneri relativi alla procedura di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione, saranno corrisposti alla Stazione appaltante da parte del gestore subentrante, *una tantum*, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per Energia Elettrica e il Gas;
- il gestore che risulterà aggiudicatario del servizio a seguito della gara, inoltre, corrisponderà annualmente al Comune di Milano, quale soggetto delegato alla funzione di vigilanza e controllo del contratto di servizio, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal delegato medesimo e dagli altri Enti concedenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio.

Il corrispettivo sopra descritto sarà ripartito tra tutti i Comuni appartenenti all'Ambito secondo modalità e criteri dettagliati in un successivo Accordo operativo, predisposto in base agli indirizzi assunti dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 7, tenendo conto delle attività centralizzate d'ambito, delle attività locali in capo al singolo comune e della quantificazione economica delle stesse.

Articolo 12

Durata



La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine finale alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Gli Enti sottoscrittori, in ogni caso, si impegnano, sin d'ora, a valutare l'eventuale proroga della presente Convenzione oltre il termine sopra previsto per motivate e sopraggiunte esigenze funzionali oltre che in relazione alla possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Articolo 13

Controversie

Qualora sorgano tra le Parti contestazioni in ordine all'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, ciascuna di esse potrà comunicare alle altre Parti, per iscritto, tali contestazioni.

In tale ipotesi, spetterà al Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 7, individuare soluzioni per comporre bonariamente la controversia.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 14

Disposizioni finali

La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata per volontà delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, secondo gli indirizzi adottati dal Comitato di Monitoraggio con la maggioranza prevista all'art. 7, fatte salve, ove necessario, le necessarie e conseguenti deliberazioni dei competenti organi di ciascun Comune convenzionato.

L'eventuale modifica o integrazione della normativa disciplinante il servizio di distribuzione del gas naturale comporterà l'adeguamento della presente Convenzione.

Il mancato o parziale esercizio o il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella presente Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà sono stati previsti o possono essere esercitati.

Qualora una clausola della presente Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.





ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **05/06/2013** della **2^a** Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1)

Francesco Motta

2)

per la proposta di delibera avente come oggetto:

- **Approvazione delle Linee di Indirizzo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo A.T.E.M "Milano 1" determinato ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, attuativi del decreto legislativo n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas e dell'art. 46 BIS del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007 - convertito in legge n. 22 del 2007. Approvazione dello schema di convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 30 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'affidamento e della gestione di forma associata dello stesso.**

Sesto San Giovanni, 05/06/2013

Il Presidente
Chiara Pennasi

Chiara Pennasi



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO A.T.E.M " MILANO 1" DETERMINATO AI SENSI DEI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 51913 DEL 19 GENNAIO 2011, N. 56433 DEL 18 OTTOBRE 2011 E N. 226 DEL 12 NOVEMBRE 2011, ATTUATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 2000, RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS E DELL'ART. 46 BIS DEL DECRETO LEGGE N.159 DEL 1° OTTOBRE 2007 - CONVERTITO IN LEGGE N. 22 DEL 2007.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO STESSO.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 13.05.2013

Il Responsabile Servizio Infrastrutture
David Cornacchia

Il Direttore Settore
Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità
Carlo Nicola Casati

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....FAVOREVOLE.....

Sesto San Giovanni

14/05/2013

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Ignazio Boccia



Il Segretario generale

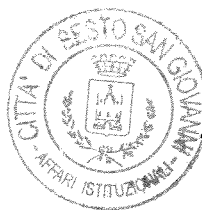
Gabriella Di Giralamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **3 LUG. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **2 LUG. 2013**



Il Funzionario delegato

Graziano Schiavone

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Anna Luisa Alberti

Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE